

Doc. XII-quinquies
n. 81

CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

Sessione annuale di MINSK, Bielorussia

(5 - 9 luglio 2017)

Risoluzione sulle migrazioni

Trasmessa alla Presidenza il 21 settembre 2017

RISOLUZIONE SULLE MIGRAZIONI

1. Ricordando che è diritto sovrano degli Stati definire le regole della nazionalità e le condizioni di ingresso e soggiorno degli stranieri sul loro territorio,
2. Ricordando che il rilascio e il riconoscimento dei documenti di viaggio sono necessari a facilitare il movimento dei rifugiati, e in particolare il reinsediamento, e che l'esame delle richieste deve essere effettuato più rapidamente,
3. Rilevando che la crisi migratoria è prova di una realtà ormai evidente: che gli Stati preferiscono dare priorità alla sicurezza nazionale, inasprendo, *tra l'altro*, i controlli alle frontiere, piuttosto che alla protezione umanitaria, mentre l'obiettivo di una gestione composta e regolata - che l'Unione Europea sta cercando di mettere in atto - consentirebbe di coniugare questi due imperativi,
4. Riconoscendo che le carenze negli interventi messi in atto a fronte dei grandi flussi migratori a scapito dei paesi che sono in prima linea derivano essenzialmente dalla mancanza di una volontà sufficiente ad attuare una strategia globale ed efficace per le migrazioni basata su un maggior grado di solidarietà, condivisione delle responsabilità, coerenza e coordinamento,
5. Sottolineando che ogni Stato partecipante dell' OSCE deve adottare un approccio di legge, vale a dire nell'ambito del diritto positivo, allo status di rifugiato e al diritto di asilo ottemperando alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e ai suoi testi successivi,
6. Ricordando la definizione del termine "rifugiato" dell' Articolo 1, comma A (2), della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, e cioè: chiunque "nel giustificato timore di esser perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o opinione politica, si trova al di fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può, ovvero per tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato; oppure a chiunque sia apolide e trovandosi fuori dello Stato di residenza abituale in seguito a tali avvenimenti non può, o per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi",
7. Riaffermando l'obbligo di non respingere ("refouler"), che costituisce un elemento essenziale dello status di rifugiato o richiedente asilo, di cui all'Articolo 33, comma 1, della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951: "Nessuno degli Stati firmatari espellerà o respingerà ("refouler") in alcun modo un rifugiato alle frontiere dei territori nei quali la sua vita o la sua libertà sarebbe minacciata per ragioni dovute alla sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale particolare o per le sue opinioni politiche.",
8. Riaffermando, conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e all'Articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani, che il diritto di asilo è un diritto fondamentale,

9. Ricordando che la coesistenza e la proliferazione di leggi e norme diverse e a volte contraddittorie tra gli Stati rappresentano un notevole ostacolo alla gestione efficace dei flussi migratori,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

10. Esprime l'auspicio che l'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo avvenga nelle condizioni migliori e il più rapidamente possibile e badando a tutelarne la dignità e la sicurezza oltre che la sicurezza del paese di accoglienza;
11. Raccomanda agli Stati partecipanti di intervenire energicamente nell'azione di contrasto ai criminali passisti che sfruttano la miseria e le sofferenze dei rifugiati e dei potenziali immigrati, e di comminare loro sanzioni severissime esemplari;
12. Chiede ai governi degli Stati partecipanti di cessare di evocare l'inevitabilità storica e di riconoscere le cause alla base delle crisi migratorie attuali e future per poterle prevedere e risolvere, in particolare:
- a. le cause politiche (guerre, estremismo religioso);
 - b. le cause economiche (povertà, debolezza dello sviluppo);
 - c. le cause demografiche (alto tasso di natalità, assenza di controllo delle nascite);
 - d. le cause climatiche (cambiamenti climatici, carenze idriche);
13. Si augura che, date le dimensioni del problema, si utilizzerà la parola 'MIGRAZIONE' al posto di dei termini 'emigrazione' e 'immigrazione' per indicare lo spostamento di popolazioni, fenomeno che probabilmente diverrà permanente e che è stato reso più agevole dai mezzi di comunicazione moderni.

PAGINA BIANCA